Civile.it

Prima casa â€“ Agevolazioni fiscali â€“ Requisito della non disponibilitÃ di altri aloggi nel comune â€“ Fattispecie.

di Franco Ionadi

Sentenza Cassazione 8.1.2011 n. 100

del 2011-01-29 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

In tema di benefici fiscali per l'acquisto di immobile da destinare a prima casa, il requisito della non possidenza di altri immobili nel comune di residenza va inteso in senso soggettivo e non meramente oggettivo, in modo tale da ritenere meritevole dell'agevolazione anche quel contribuente giÃ in possesso di una unitÃ abitativa la quale, per le proprie caratteristiche, sia inidonea a sopperire ai bisogni abitativi edl nucleo familiare.

Qui una nota

-

Hai letto: Prima casa â€“ Agevolazioni fiscali â€“ Requisito della non disponibilitÃ di altri aloggi nel comune â€“ Fattispecie.

Approfondimenti: Sentenze > Cassazione > Agevolazioni fiscalil > Prima casa > Residenza >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it